

# Convenzione sulle prestazioni

tra la

## **Confederazione Svizzera**

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito Confederazione

il

## **Cantone Ticino** (ente responsabile)

rappresentato dal

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino  
Residenza governativa, 6501 Bellinzona

e la

## **Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM)**

CP 98, 6850 Mendrisio  
qui di seguito ente regionale

concernente il

## **Programma d'agglomerato del Mendrisiotto Parte trasporti e insediamento (PAM1)**

**1a generazione 2007**

qui di seguito con Programma d'agglomerato del Mendrisiotto

Le parti convengono quanto segue:

## **1 Preambolo**

- 1.1** Conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati. Le misure si rifanno a un programma d'agglomerato che coordina lo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti e tiene conto dell'ambiente. Questo programma d'agglomerato è stato inoltrato alla Confederazione e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame 2009 (cfr. Allegato 2).
- 1.2** La presente convenzione sulle prestazioni disciplina la partecipazione della Confederazione all'attuazione delle misure del programma d'agglomerato del Mendrisiotto Parte trasporti e insediamento. In virtù del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, adottato sulla base dell'esame di tutti i programmi d'agglomerato, l'aliquota di contribuzione corrisponde a un tasso di contribuzione del 35 % e a un contributo massimo di 19.40 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi). L'aliquota di contribuzione vale solo per le misure della lista A definite per questa tappa.
- 1.3** La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21).

## **2 Parti contraenti e obblighi**

### **2.1 Parti contraenti**

- 2.1.1** La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2** La competenza del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la conclusione della presente convenzione si rifà all' art. 70 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (RU 1.1.1.1).
- 2.1.3** La competenza della CRTM per la conclusione della presente convenzione si rifà alla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, del 12 marzo 1997 (RL 7.4.1.3.) e al Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti, del 10 luglio 2001 (RL 7.4.1.5).

### **2.2 Obblighi**

- 2.2.1** La Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure secondo i capitoli 3.3. e 4 della presente convenzione sulle prestazioni. Sono fatte salve le decisioni degli organismi federali competenti in materia finanziaria.
- 2.2.2** Il Cantone si impegna, nell'ambito delle sue competenze, ad avviare e realizzare le misure conformemente ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi competenti.

- 2.2.3 Il Cantone conferma che tutti i Comuni svizzeri interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, ad attuare le misure previste (Allegato 3). Sono fatti salvi l'approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi competenti in materia.
- 2.2.4 Il Cantone e l'ente regionale si impegnano a controllare, nell'ambito delle loro competenze, affinché i diversi organismi del Cantone e dei Comuni avviino e realizzino tutte le misure. Il Cantone deve fare in modo che la realizzazione delle stesse non pregiudichi la convenzione sulle prestazioni.
- 2.2.5 Nel capitolo 2.2 per «avviare e realizzare» s'intende: avviare e concludere la pianificazione di una misura, sottoporre la misura per approvazione alle autorità competenti (decisioni in materia di pianificazione e/o finanziaria) e, dopo le relative decisioni, realizzare la misura.

### 3 Misure e pacchetti di misure da attuare

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione sulla base della valutazione costi-benefici, determinante per la definizione delle aliquote di contribuzione.

#### 3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Il Cantone e l'ente regionale, per le misure relative agli insediamenti e ai trasporti (non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale) elencate qui di seguito, sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione:

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Organo responsabile coordinatore	Orizzonte temporale
Insediamento					
5250.201	25	Poli di sviluppo economico e GGT: Comune di Mendrisio (PD-R7, informazione preliminare, PD-R8, dato acquisito), approvazione CdS variante PR	ARE	SST	2010
5250.202	25	Poli di sviluppo economico: Comparto Valera (PD-R7, risultato intermedio), Comuni di Mendrisio e Ligonetto, piano di indirizzo variante PR	ARE	SST	2012
5250.203	26	Grandi generatori di traffico: Comparto Bisio-Serfontana (PD-R8, dato acquisito). Comuni di Balerna e Morbio Inferiore, piano di indirizzo variante di PR	ARE	SST	2012
Transporti					
5250.011	17	Migliorie stradali puntuali	ARE	SM	2014
5250.014	21	Mobilità pedonale	ARE	SM	2018

Tabella 3.1

### 3.2 Prestazioni proprie interamente assunte dall'agglomerato, priorità A

Il Cantone e l'ente regionale, per le misure e i pacchetti di misure infrastrutturali (non cofinanziati dalla Confederazione) elencati qui di seguito, sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi (mio fr.) secondo il PA
Codice ARE	N. PA	
<b>TMP</b>		
5250.010	15 Viabilità Fontanelle	2.35
Riqualificare l'attraversamento delle località e la sicurezza stradale		
5250.027	18Ae Moderazioni sicurezza e sistemazione	16.60
Gestione dei sistemi di trasporto		
5250.015	22 Misure di gestione del traffico	0.05

Tabella 3.2

### 3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A (lista A)

In virtù degli articoli 7 LFIT (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) e 24 OUMin (RS 725.116.21), nonché del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, la Confederazione assicura il cofinanziamento delle misure e dei pacchetti di misure seguenti. Il Cantone e l'ente regionale, per le misure e dei pacchetti di misure infrastrutturali elencate qui di seguito, sottostanno agli obblighi di cui al cap. 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Organo coordinatore PA (organo cantonale)
Codice ARE	N. PA				
<b>Ferrovia</b>					
5250.005	5	Fermata TILO S. Martino – Mendrisio	6.51	2.28	UFT SM-TI
<b>TMP</b>					
5250.007	11	Nuova gerarchia stradale Chiasso	9.11	3.19	USTRA DC-TI
<b>Traffico lento</b>					
5250.025	20.a	Concetto traffico lento, Lista A	10.78	3.77	USTRA DC-TI
Riqualificare l'attraversamento delle località e sicu-					

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Organo coordinatore PA (organo cantonale)
Codice ARE	N. PA				
rezza stradale					
5250.012	18	Moderazioni sicurezza e sistemazione urbanistica	14.76	5.16	USTRA DC-TI
Nodo intermodale					
5250.002	1a	Nodo intermodale FMV Stabio	1.82	0.64	UFT SM-TI
5250.003	3	Nodo intermodale FFS Chiasso	9.11	3.19	USTRA DC-TI
5250.004	4	Nodo intermodale FFS Mendrisio	1.82	0.64	USTRA DC-TI
Misure di gestione del traffico					
5250.006	9	Migliorie puntuali TP	1.50	0.53	USTRA DC-TI
		<b>Totale</b>	<b>55.41</b>	<b>19.40</b>	

Tabella 3.3

### 3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B)

La lista seguente presenta l'orientamento dei lavori futuri. Il Cantone, l'ente regionale e/o la Confederazione dovranno giustificare, nell'ambito della revisione e dell'esame dei programmi di 2a generazione, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura e/o le ragioni per le quali non può essere concesso un cofinanziamento della Confederazione. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo del Cantone e dell'ente regionale.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Osservazioni
Codice ARE	N. PA		
Traffico lento			
5250.026	20.b	Concetto traffico lento, Lista B	10.78

Tabella 3.4

### **3.5 Misure nel settore ferrovia senza partecipazione finanziaria del fondo infrastrutturale (finanziamento ancora da definire)**

Nel rapporto d'esame e negli Allegati 17 e 18 del messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 sono elencate le misure nel settore ferrovia per le quali la partecipazione finanziaria della Confederazione mediante il fondo infrastrutturale non entra in considerazione; queste misure sono esaminate per poter eventualmente beneficiare di contributi provenienti da altre fonti. Anche se non beneficiano di un cofinanziamento dal fondo infrastrutturale, queste misure saranno prese in considerazione nell'ambito dell'esame degli effetti del programma d'agglomerato. Un impegno ad attuare queste misure esiste soltanto se il loro finanziamento da parte della Confederazione è garantito.

## **4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A**

### **4.1 Contributo**

- 4.1.1 Il finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure secondo la lista delle misure A (cap. 3.3) viene assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone e, se dal caso, da altri partner (ente regionale e Comuni).
- 4.1.2 La prevista partecipazione finanziaria al programma d'agglomerato del Mendrisiotto di 19.40 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi) di cui al capitolo 1.2 è da considerarsi un contributo massimo che non può essere superato (art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011).
- 4.1.3 L'aliquota di contribuzione (cap. 1.2) per un agglomerato vale anche per le singole misure e per i pacchetti di misure previsti e cofinanziati nell'ambito del programma d'agglomerato (cap. 3.3 e art. 2 cpv. 2 del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011).
- 4.1.4 La Confederazione cofinanzia le singole misure e i pacchetti di misure fino al contributo massimo (più IVA e rincaro) secondo la lista A (cap. 3.3). L'ulteriore finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure spetta al Cantone e, se del caso, ad altri partner (ente regionale e Comuni).
- 4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura o di un pacchetto di misure sono più contenuti del previsto, la Confederazione riprende solo i costi corrispondenti alla sua quota percentuale.

### **4.2 Accordi sul finanziamento**

- 4.2.1 Quando una misura o un pacchetto di misure della lista A è pronta per la realizzazione e il finanziamento è assicurato, e è conforme al programma d'agglomerato del Mendrisiotto e alle condizioni previste per la procedura d'esame da parte della Confederazione, l'Ufficio federale competente (cap. 3.3) sottoscrive con il Cantone un accordo sul finanziamento sulla base della presente convenzione; per le misure

concernenti le infrastrutture ferroviarie (cap. 4.2.3) l'accordo viene stipulato anche con l'impresa di trasporto (art. 17b cpv. 1 e 3 LUMin). Per i pacchetti di misure relativi all'attuazione della strategia TL (Allegato 1), l'Ufficio federale competente può stipulare un solo accordo sul finanziamento; ciò a partire dal momento in cui una delle misure è pronta per essere realizzata e finanziata.

- 4.2.2 Le misure, o i pacchetti di misure, del capitolo 3.3 possono essere suddivisi dall'Ufficio federale competente tra diversi accordi sul finanziamento se sono di competenza di diversi Comuni, Cantoni e/o inglobano diverse categorie di misure (es. traffico motorizzato privato, valorizzazione dell'attraversamento di località o progetti di linee tranviarie). Se una misura, o un pacchetto di misure, è oggetto di diversi accordi sul finanziamento, il primo accordo può essere stipulato se esiste una regola vincolante che fissa, per ogni misura del pacchetto o parti di essa, l'ammontare del contributo federale.
- 4.2.3 Dopo la firma dell'accordo sul finanziamento, le modifiche importanti necessitano una comunicazione scritta tra l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio federale competente per l'accordo sul finanziamento (cap. 3.3) e il Cantone responsabile della misura. Sono considerate importanti le modifiche di misure che comportano costi supplementari o un peggioramento dell'efficacia secondo i criteri d'esame della Confederazione e che potrebbero pregiudicare la strategia globale del programma d'agglomerato del Mendrisiotto. La Confederazione non può addossarsi alcun costo supplementare (cap. 4.1.4).
- 4.2.4 I contributi alle infrastrutture ferroviarie destinati al traffico d'agglomerato vengono versate alle imprese di trasporto (imprese ferroviarie) mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie.

### **4.3 Inizio dei lavori e diritto ai contributi federali**

- 4.3.1 I lavori relativi ad una misura o un pacchetto di misure possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 4.3.2, solo dopo la firma della convenzione sulle prestazioni e dell'accordo sul finanziamento relativi alla misura in questione.
- 4.3.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, i lavori relativi a una misura o un pacchetto di misure possono essere avviati solo con l'autorizzazione dell'autorità federale competenti per la stipula dell'accordo. L'autorizzazione può essere concessa solo se è già stata sottoscritta la convenzione sulle prestazioni e se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento comportasse gravi inconvenienti. Questa autorizzazione non comporta nessun diritto ad aiuti finanziari. Nessun contributo federale è concesso se i lavori sono iniziati senza autorizzazione (art. 26 LSu; RS 616.1).
- 4.3.3 Non è previsto un termine preciso per l'inizio dei lavori relativi alle misure che beneficino di contributi del fondo infrastrutturale, su riserva del cap. 4.3.1. Tuttavia, lo scadenzario delle singole misure e dei pacchetti di misure deve rispettare l'idea originale del programma d'agglomerato. Se nell'ambito dei rapporti quadriennali concernenti lo stato di attuazione dei programmi d'agglomerato (cap. 5) risultasse che la realizzazione di taluni misure non fosse realizzabile entro la durata di validità del fondo infrastrutturale, il diritto ad aiuti finanziari decadrebbe.

#### **4.4 Modalità di versamento**

- 4.4.1 Su mandato del Cantone e nell'ambito dei contributi federali convenuti ai sensi del cap. 3.3, fatti salvi i capitoli 4.4.2 e 4.4.3, la Confederazione versa una volta all'anno i mezzi finanziari necessari.
- 4.4.2 I versamenti dei contributi federali avvengono con riserva di approvazione dei rispettivi crediti di preventivo da parte del Parlamento (sovranità dell'Assemblea federale in materia di budget, art. 10 LFIT) e delle modifiche nell'ambito del diritto federale.
- 4.4.3 I contributi federali vengono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite. La richiesta di versamento corredata dalla documentazione comprovante i costi deve essere indirizzata all'Ufficio federale competente della misura secondo il cap. 3.3.
- 4.4.4 In caso di insufficiente liquidità del fondo infrastrutturale, le misure e i pacchetti di misure della lista A (cap. 3.3) possono essere prefinanziate dal Cantone responsabile e, se del caso, da altri partner (ente regionale e Comuni). È esclusa una remunerazione da parte della Confederazione degli interessi sui mezzi finanziari anticipati. Il Consiglio federale fisserà le condizioni a proposito.

### **5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)**

#### **5.1 Controllo dell'attuazione**

Il Cantone e l'ente regionale garantiscono che, ogni quattro anni, sia presentato all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) un rapporto sullo stato di attuazione delle misure previste dalla convenzione sulle prestazioni. Il rapporto deve essere stilato secondo le istruzioni del DATEC (Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, dicembre 2010). La Confederazione valuterà in particolare secondo quale scadenziario sono state realizzate le misure, quali misure indipendenti da un finanziamento federale sono state attuate e, in caso di finanziamento anticipato, quali priorità sono state fissate.

#### **5.2 Controllo degli effetti**

- 5.2.1 Il controllo degli effetti del programma d'agglomerato mette a confronto, sulla base di indicatori lo sviluppo preventivato con lo sviluppo effettivo.
- 5.2.2 L'ARE fisserà gli indicatori per il controllo degli effetti e consulterà le collettività e gli Uffici federali partner. Il monitoraggio viene condotto e pubblicato dall'ARE ogni 4 - 5 anni.

### **5.3 Controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)**

5.3.1 Nel settore delle strade e del traffico lento, il controlling è disciplinato nelle Istruzioni dell'USTRA per il traffico stradale e il traffico lento.

5.3.2 Nel settore ferrovia, il controlling è disciplinato nella Direttiva dell'UFT Direttiva sul controlling, della direzione, sorveglianza e rendicontazione dei progetti

### **5.4 Controlli a campione**

L'Ufficio federale competente può effettuare in qualsiasi momento, dopo un preavviso, controlli a campione. Il Cantone e l'ente regionale Cantone autorizzano l'Ufficio federale competente a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

## **6 Adempimento della convenzione sulle prestazioni**

### **6.1 Adempimento della convenzione**

La convenzione è adempiuta se le misure di cui ai cap. 3.1, 3.2 e 3.3 sono attuate e se la Confederazione ha versato i contributi in virtù del cap. 3.3. e 4 (incl. il rimborso di eventuali prefinanziamenti), soddisfacendo così i relativi accordi sul finanziamento .

### **6.2 Attuazione del programma**

Se le misure o i pacchetti di misure del programma d'agglomerato sono attuate solo parzialmente, si potrà tenerne conto nel quadro della valutazione delle(a) prossime(a) generazioni(e) dei(del) programmi(a) d'agglomerato volta a determinare l'aliquota di contribuzione.

### **6.3 Effetti del programma**

I risultati scaturiti dal controllo degli effetti (cap. 5.2) sono parte integrante della valutazione delle(a) prossime(a) generazioni(e) dei(del) programmi(a) d'agglomerato.

### **6.4 Riduzione/restituzione degli aiuti finanziari per singole misure e pacchetti di misure**

Si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (art. 28 ss. LSu).

### **6.5 Mezzi finanziari non rivendicati**

I mezzi finanziari previsti per le misure o per i pacchetti di misure (cap. 3.3) che non sono stati realizzati (cap. 4.3.3) o che non sono stati rivendicati a seguito di una riduzione

ne/restituzione del contributo federale, rimangono a disposizione del fondo infrastrutturale. Essi saranno messi a disposizione degli agglomerati per le misure delle prossime tappe del programma Traffico d'agglomerato e non possono essere utilizzati dal Cantone (o dagli enti regionali) per la realizzazione di altre misure o pacchetti di misure diversi da quelli previsti inizialmente per la tappa in questione.

## **7 Modifiche della convenzione sulle prestazioni**

### **7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni**

7.1.1 Il Cantone e l'ente regionale esaminano e rielaborano ogni quattro anni il programma d'agglomerato secondo le Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (dicembre 2010). Sulla base dell'esame del programma d'agglomerato rielaborato, condotto dalla Confederazione, il Parlamento libera i crediti per la tappa di finanziamento successiva. La convenzione sulle prestazioni viene aggiornata tenendo conto del nuovo decreto federale che libera i crediti e del nuovo rapporto d'esame della Confederazione.

7.1.2 Se i responsabili del programma d'agglomerato non depongono un programma rielaborato, rinunciano ai contributi federali per la tappa di finanziamento successiva. Sono fatti salvi i diritti al finanziamento delle misure di cui al cap. 3.3.

### **7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni**

7.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali che hanno delle ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria.

7.2.2 Se nel corso della durata della convenzione, le condizioni generali cambiano in modo tale da rendere facile o difficile l'adempimento della convenzione, le parti ridefiniranno congiuntamente l'oggetto della convenzione oppure la annulleranno anticipatamente. È fatta salva la clausola rebus sic stantibus.

7.2.3 La parte intenzionata a modificare la convenzione deve formulare domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, all'altra parte.


## **8 Clausola di salvaguardia**

Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non viene intaccata; l'obiettivo auspicato dalla disposizione in questione deve essere raggiunto nel limite del possibile.

La presente convenzione è redatta in 3 versioni originali. Ogni parte ne riceve una.

Berna, 2. 3. 2011


Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni



Capo del Dipartimento, Doris Leuthard

Bellinzona,

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino



Il Presidente, Luigi Pedrazzini

La presente Convenzione sulle prestazioni è ratificata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione governativa no. 394 del 18 gennaio 2011

Il Cancelliere, Giampiero Gianella

Mendrisio,

La Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio



Il Presidente, Mauro Carobbio



Il Segretario, Pietro Romano

Distribuzione: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Cantone e Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Allegati:

- Allegato 1: Lista della misure e dei pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3)
- Allegato 2: Rapporto d'esame della Confederazione 2009
- Allegato 3: Conferma concernente «l'avvio e la realizzazione» delle misure (decisioni e/o decreti vincolanti per le autorità comunali)

## **9 Diritto applicabile e rimedi giuridici**

- 9.1** Sono valide segnatamente le disposizioni della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), della legge federale e dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2/ OUMin; RS 725.116.21) e in subordine della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
- 9.2** La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

## **10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni**

La convenzione entra in vigore al momento della firma delle parti.

## **11 Ordine di importanza**

I seguenti documenti sono parte integrante della convenzione e, in caso di controversia, vale il seguente ordine di importanza:

1. Contenuto della presente convenzione
2. Lista delle misure e dei pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3); Allegato 1
3. Rapporto d'esame della Confederazione 2009; Allegato 2
4. Programma d'agglomerato del Mendrisiotto, trasporti e insediamento, 2007
5. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato (dicembre 2007)
6. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (dicembre 2010)
7. Istruzioni dell'USTRA sul fondo infrastrutturale per il traffico stradale e la mobilità lenta / traffico d'agglomerato, versione 1.2 dell' 31 maggio 2010
8. Direttiva dell'UFT Direttiva sul controlling, della direzione, sorveglianza e rendicontazione dei progetti dell'11 agosto 2008.

**Allegato 1** (Lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL)

**Priorità A**

Nr.		Misure/pacchetti di misure	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Contributo federale [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi; contributi massimi
Codice ARE	N. PA			
5192.024	20. a	Mobilità ciclabile, fase 1	10.78	3.77
<b>Totale</b>			<b>10.78</b>	<b>3.77</b>
5192.031		<b>Concetto traffico lento, Lista A</b>	10.78	3.77

Tabella A1.1

**Priorità B**

N.		Misure/pacchetti di misure
Codice ARE	N. PA	
5250.017	20. b	Mobilità ciclabile, fase 2
5250.025		<b>Concetto traffico lento, Lista B</b>

Tabella A1.2

